



Sentenza n. 136 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

dott. Andrea Costa I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di conto riuniti, iscritti al n. **37557 - 37558 - 37559 - 37560** del
registro di Segreteria, nei confronti di:

CRISPI Tonio (CRSTNO72M08F604Q), in qualità di Agente contabile
dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce.

Vista la relazione introduttiva del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2024 – con l'assistenza del
Segretario d'udienza Dott.ssa Maria Teresa Savino – il relatore Cons.
Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. I Ref. Pierlorenzo Campa
e il Direttore dell'UMC di Lecce Dott. Silvio Scalinci (presente l'agente
contabile Sig. Tonio Crispi).

Ritenuto in

FATTO

Con Relazioni n. 140/2024, n. 141/2024 n. 142/2024 n. 143/2024 afferenti
rispettivamente ai Conti giudiziali n. 11964 relativo all'esercizio 01/01/2016
- 31/12/2016, n. 13114 relativo all'esercizio 01/01/2017 - 31/12/2017, n.

	14151 relativo all'esercizio 01/01/2018 - 31/12/2018, n. 15439 relativo	
	all'esercizio 01/01/2019 - 31/12/2019 – trattasi di conti a materia del	
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	
	di Lecce, avente per oggetto la gestione delle targhe automobilistiche	
	(comprese nel novero degli “ <i>stampati a rigoroso rendiconto</i> ” dal Decreto 23	
	dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze - G.U. 305 del	
	31/12/2013) – il magistrato relatore ha rappresentato che, all'esito dei controlli	
	formali si è riscontrato che i conti in esame sono stati sottoscritti	
	esclusivamente dal direttore <i>pro tempore</i> dell'ufficio (Luigi Romano),	
	risultando pertanto privo della sottoscrizione dell'agente contabile (Tonio	
	Crispi).	
	Unitamente all'assenza di sottoscrizione dei conti da parte dell'agente	
	contabile si è rilevata la non completa conformità della modulistica adottata	
	alle prescrizioni diramate dalla Direzione Generale Motorizzazione del	
	Ministero dei Trasporti (Circolare del 20/01/1998 n. 9: cfr. Sezione Giur.	
	Abruzzo sent. 73/2019), che prevedono l'adozione di due distinti modelli	
	(D.G.M. 123 a firma dell'agente contabile e D.G.M. 125 a firma del direttore	
	dell'ufficio della Motorizzazione con attestazione delle targhe cedute nel	
	corso dell'esercizio, che funge da parifica del conto ai sensi dell'art. 618 R.D.	
	827/1924): nei casi in esame è stato prodotto esclusivamente il modello	
	D.G.M. 123, vistato dal direttore della Motorizzazione e dalla competente	
	Ragioneria Territoriale dello Stato ma privo della sottoscrizione dell'agente	
	contabile; mentre non è stata prodotta alcuna attestazione di targhe cedute	
	rilasciata dal direttore dell'ufficio (modello D.G.M. 125).	
	Nel corso dell'istruttoria è emerso anche che il direttore <i>pro tempore</i>	
	2	

	dell'ufficio Luigi Romano, pur avendo regolarmente conferito l'incarico di	
	consegnatario delle targhe per veicoli a motore al geom. Tonio Crispi, ha	
	avvocato a sé la sottoscrizione dei conti giudiziali, in assenza sia di alcuna	
	pertinente disposizione organizzativa sia di un accertato inadempimento da	
	parte dell'agente contabile.	
	Ad avviso del magistrato istruttore tale <i>modus procedendi</i> determina la	
	improcedibilità dei giudizi di conto in rassegna, precludendo l'esame nel	
	merito della gestione stessa.	
	Difatti, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per l'amministrazione del	
	patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 827/1924), " <i>I</i>	
	<i>consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei</i>	
	<i>conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto</i>	
	<i>giudiziale della loro gestione</i> "; l'obbligo di resa del conto ricade dunque	
	esclusivamente sull'agente contabile (di diritto o di fatto) e può essere assolto	
	da soggetti terzi solo nell'ipotesi di certificato inadempimento da parte	
	dell'agente contabile (conto compilato d'ufficio) (art. 614 lett. b R.D.	
	827/1924).	
	Qualora si volesse ritenere che il direttore dell'ufficio abbia firmato in qualità	
	di agente contabile di fatto, essendosi ingerito nella gestione, mancherebbe	
	tuttavia l'attestazione di parifica sui conti, dovendo questa essere resa da un	
	soggetto diverso e gerarchicamente superiore, in ossequio alle prescrizioni	
	dell'art. 618 R.D. 827/1924. In tal caso i conti sarebbero improcedibili se solo	
	si considera che esclusivamente il deposito del conto parificato costituisce, ai	
	sensi dell'art. 140 c.g.c., l'agente dell'amministrazione in giudizio: in difetto,	
	non è possibile l'esame del conto (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede	
	3	

	DIRITTO	
	In via pregiudiziale la sezione, attesa la connessione soggettiva e oggettiva dei	
	giudizi in epigrafe, afferenti a conti giudiziali aventi per oggetto la medesima	
	gestione riferita a diversi esercizi, ne dispone la loro riunione.	
	Tanto premesso in rito, in considerazione delle premesse circostanze di fatto,	
	non può ritenersi che il deposito dei conti sopra indicati possa formalmente	
	determinare la pendenza dei relativi giudizi contabili, in quanto o il relativo	
	conto, non essendo stato sottoscritto dall’agente contabile, risulta privo del	
	requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) per l’imputazione dello	
	stesso all’Amministrazione della Motorizzazione Civile, oppure non risulta	
	parificato, e quindi non è assoggettabile al relativo giudizio.	
	Infatti, sotto tale ultimo profilo, solo il deposito del conto parificato costituisce	
	l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’articolo 140, comma 3	
	del c.g.c.: ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che	
	certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute	
	dall’amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito	
	del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei	
	conti e per l’esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in	
	sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Si rammenta sul punto anche il consolidato e condivisibile orientamento (cfr.,	
	tra le tante, Sez. Veneto n. 167/2022) secondo cui non può esservi coincidenza	
	tra chi sottoscrive il conto e chi lo parifica: <i>«con riferimento alla</i>	
	<i>sottoscrizione del conto, si esclude che possa “ammettersi coincidenza nella</i>	
	<i>sottoscrizione e nella attestazione di regolarità del conto”, evidenziando la</i>	
	<i>necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti” (Sez. Sicilia, n.</i>	
	5	

197/2020). L'attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall'agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno. ... il Collegio osserva che il visto di regolarità o l'attestazione di parifica apposti al conto dal medesimo soggetto che lo ha reso non possano essere ritenuti integrare tale adempimento, con la conseguenza impossibilità di procedere, per la Sezione, all'esame del conto: “ (...) l'assenza del visto di parifica o comunque l'assenza della opposta nota di osservazioni (anche negative) formulata dalla struttura di controllo interna impedisce, come da consolidata giurisprudenza della Corte, ribadita dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio nelle sentenze- ordinanze nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012 nonché dalle Sezioni Riunite (n.22/2016/QM) qualsiasi verifica giudiziale” (sez. Piemonte, n. 468/2019). Infatti, “(...) la c.d. parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l' amministrazione è il primo destinatario dell' obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell'attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto, com' è noto, deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati

	<i>e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione</i>	
	<i>della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e</i>	
	<i>documentali esterne in possesso dell' amministrazione. Infatti, la parifica</i>	
	<i>presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i</i>	
	<i>dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture</i>	
	<i>dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le</i>	
	<i>scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla</i>	
	<i>presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità</i>	
	<i>dell'ente (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)</i>	
	<i>(Sez. Sicilia, sent. n. 432/2020)" (Sez. Marche, n. 366/2021, che riprende</i>	
	<i>testualmente Sez. III App. n. 542/2017)».</i>	
	Resta fermo l'obbligo di presentazione dei conti <i>de quibus</i> da parte dell'agente	
	in maniera conforme, in attuazione del principio di necessità del giudizio	
	di conto, il quale implica da un lato l'obbligo per ogni agente contabile che	
	abbia avuto maneggio di denaro e beni e valori di proprietà di un ente di	
	rendere il conto giudiziale, e dall'altro l'ineludibilità di una pronuncia	
	giudiziale sul conto, giacché è con il deposito del conto che l'agente contabile	
	si costituisce in giudizio (art 140, comma 3, codice di giustizia contabile-	
	c.g.c.), tant'è vero che non sono applicabili nei suoi confronti le norma sulla	
	contumacia (in termini, tra le tante, Sez. Giur. Toscana, n. 82/2023).	
	Ne consegue che se uno specifico conto giudiziale viene presentato da un	
	soggetto privo della qualità di agente contabile su tale conto va resa una	
	pronuncia di improcedibilità, e successivamente il conto va presentato o	
	dall'agente contabile, ovvero da un diverso soggetto in caso di attivazione da	
	parte dell'Amministrazione della procedura inerente alla compilazione del	

	conto d'ufficio (ex art. 614 R.D. 827/1924), in presenza di accertato	
	inadempimento da parte dell'agente contabile o di suo impedimento, dando	
	luogo all'apertura di un nuovo giudizio di conto.	
	In difetto, vale a dire in caso di omessa successiva presentazione, sarà	
	percorribile la strada della procedura per resa di conto da parte della Procura	
	erariale.	
	Essendo ampiamente decorsi termini di presentazione dei conti in questione	
	(in relazione ai termini di deposito, cfr. art. 74 del R.D. n. 2440/1923, art. 611	
	e ss. R.D. 827/1924; art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011; Corte dei	
	conti, Sez. riun. parere n. 4/2020 cit.), si dispone che l'agente contabile (anche	
	in caso di compilazione del conto d'ufficio eventualmente disposta	
	dall'Amministrazione), depositi nei modi di rito i conti giudiziali in questione,	
	muniti delle relative attestazioni di parifica e dei pertinenti controlli, nei	
	termini indicati dalle vedute disposizioni di settore, decorrenti dalla data di	
	comunicazione della presente sentenza.	
	L'esito del presente giudizio non consente la liquidazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nei giudizi di conto riuniti iscritti ai nn. 37557	
	- 37558 - 37559 - 37560 del registro di Segreteria,	
	DICHIARA	
	l'improcedibilità dei giudizi di conto, fermo rimanendo l'obbligo di presentare	
	i conti nelle modalità di legge, nei sensi di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	8	

[illegible]

Il relatore-estensore

Il Presidente

(Marcello Iacubino)

(Alberto Mingarelli)

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2024

Il Funzionario

Maria Teresa Savino